X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1099

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RUSSO FRANCO, GUIDETTI SERRA

Presentata il 20 luglio 1987

Modifica dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, concernente l'apponibilità del segreto di Stato nei procedimenti penali ordinari e in quelli d'accusa relativi a reati di strage e di terrorismo

ONOREVOLI COLLEGHI! — La riformulazione che proponiamo dell'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sull'ordinamento dei servizi segreti è in realtà, più che una modificazione, un'interpretazione autentica della norma. Nel testo attuale questa norma stabilisce: « In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale ». È fin troppo evidente il carattere ellittico di questa formulazione. Per quanto la nostra storia recente sia ricca di fatti eversivi dell'ordine costituzionale favoriti o coperti da organi dello Stato adibiti all'informazione e alla sicurezza, sarebbe infatti inconcepibile che una specifica norma di legge si premunisse di vietare il segreto di Stato su tali fatti che è compito istituzionale degli organi suddetti accertare e sventare.

La norma stabilita dall'articolo 12 ultimo comma ha dunque senso solo in quanto sia diretta a impedire qualunque ostacolo o intralcio che all'attività investigativa delle autorità giudiziarie su fatti di eversione dell'ordine costituzionale può essere creato dal potere esecutivo mediante il segreto di Stato; ed è stata dettata, evidentemente, dalle tristi esperienze del passato. Non solo i fatti eversivi in quanto tali, ma tutte le attività e le notizie in qualunque modo rilevanti per le indagini sulla loro commissione o progettazione o prosecuzione devono quindi essere sottratte al segreto.

La necessità di interpretare autenticamente nel senso qui proposto il significato di questa norma, consegue d'altra parte dal pericolo del suo svuotamento che può provenire dalla sua equivoca for-

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

mulazione. Se domani i servizi segreti, di cui sono ben noti i precedenti di eversione e fellonia, nascondessero o proteggessero gli autori di una strage, oppure occultassero materiale probatorio rilevante ai fini della scoperta dei loro autori, o comunque depistassero le indagini, sarebbe purtroppo possibile - sulla base di un'interpretazione ottusamente letterale della norma attuale anche se in contrasto con la sua ratio — coprire con il segreto di Stato siffatte attività che propriamente non costituiscono, di per sé, « fatti eversivi dell'ordine costituzionale ». La storia passata ci insegna purtroppo ampiamente quante coperture, connivenze e favoreggiamenti - dagli omissis opposti nel processo Di Lorenzo e poi di piazza Fontana, agli sviamenti di indagini attuati dal generale Musumeci fino al recente favoreggiamento della fuga all'estero e della sottrazione a un processo in

corso dell'imputato Carlo Fioroni - siano stati commessi nell'ombra dai servizi segreti, al riparo del segreto di Stato.

Confidiamo nella pronta approvazione di questa proposta di legge, che non riteniamo possa suscitare ragionevoli dissensi da parte di nessuno. Nessuna delle molte stragi fasciste è stata fino ad oggi indagata al punto da individuarne gli esecutori e i mandanti, e in quasi tutti i processi celebratisi su di esse è emerso un ruolo equivoco dei servizi segreti, non di collaborazione con l'autorità giudiziaria ma di favoreggiamento dei sospetti e comunque di disturbo e di sviamento delle indagini. Se al di là delle declamazioni di maniera sull'affidabilità dei servizi segreti « rinnovati » e « ripuliti » c'è un'effettiva volontà del Parlamento di impedire in futuro siffatte violazioni, l'approvazione di questa legge ne sarà un banco di prova.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dal seguente:

« In nessun caso può essere opposto il segreto di Stato nei procedimenti penali ordinari e in quelli d'accusa di cui alla legge 25 gennaio 1962, n. 20, per i reati di attentato previsti dagli articoli 276, 283 e 432 del codice penale, di insurrezione armata contro i poteri dello Stato previsto dall'articolo 284 del codice penale, di devastazione, saccheggio, strage e guerra civile previsti dagli articoli 285, 286 e 422 del codice penale, di formazione e partecipazione a banda armata previsti dall'articolo 306 del codice penale, di disastro ferroviario e di pericolo di disastro ferroviario previsti dall'articolo 431 del codice penale, di epidemia e di avvelenamento di acque previsti dagli articoli 438 e 439 del codice penale, nonché per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale ».